

KeyNews

Business Unit Wealth Management
Febbraio 2021

Dalla Business Unit Wealth Management, una selezione commentata delle sentenze e delle pronunce di prassi più interessanti nel settore Wealth.

INDICE

- I. **Risoluzione per mutuo consenso di contratto di donazione e agevolazione c.d. “prima casa”**
- II. **L’acquisto dell’immobile da destinare al *trust* non pregiudica l’applicazione del criterio del “prezzo-valore” per determinare la base imponibile dell’imposta di registro.**
- III. **Rendite vitalizie ed imposta sulle successioni e donazioni. Un rebus ancor da risolvere.**
- IV. **Successione transnazionale: formazione di due masse ereditarie distinte ciascuna soggetta ad una legge diversa.**

I. ***Risoluzione per mutuo consenso di un contratto di donazione e agevolazione c.d. “prima casa”***

Non comporta decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita in relazione all’acquisto di un’immobile la donazione di una casa preposseduta comprata beneficiando della medesima agevolazione, anche se in seguito la donazione è risolta per mutuo consenso.

Risposta a interpello n. 77/E del 2 febbraio 2021.

L’istanza di interpello riguarda un contribuente che, dopo aver comprato un’abitazione usufruendo dell’agevolazione “prima casa” (i.e. applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 2%, invece che del 9%, l’“Agevolazione”), acquistava dopo tre anni un secondo immobile. Per beneficiare anche sul secondo acquisto dell’Agevolazione si impegnava ad alienare l’abitazione preposseduta entro un anno dalla seconda compravendita, avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa applicabile. A tal fine, l’istante procedeva quindi tempestivamente



CHIOMENTI

a donare l'immobile preposseduto, chiedendo conferma all'Agenzia delle entrate che l'eventuale successiva risoluzione consensuale della donazione non comportasse il venir meno dell'Agevolazione.

In sede di risposta l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

In primo luogo, l'alienazione tramite la quale il contribuente si pone nella condizione di accedere all'Agevolazione in sede di nuovo acquisto può avvenire anche mediante donazione.

Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che l'eventuale successiva risoluzione per mutuo consenso dell'atto donativo dell'immobile preposseduto non comporta decadenza dall'Agevolazione fruita. Ciò in quanto la risoluzione per mutuo consenso – con cui il bene donato viene retrocesso al donante – rappresenta un autonomo atto di donazione che realizza un nuovo trasferimento di proprietà (Cass., sent. 19 febbraio 2014, n. 3935). Nell'escludere, quindi, che l'Agevolazione possa essere revocata per effetto dello scioglimento consensuale della donazione, l'Agenzia delle entrate evidenzia peraltro che tale fattispecie non rientra tra le cause di decadenza dal beneficio previste per legge. Infine, in linea con i chiarimenti espressi con Risoluzione 20/E del 14 febbraio 2014, viene precisato che l'atto di risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (Euro 200).

II. *L'acquisto dell'immobile da destinare al trust non pregiudica l'applicabilità del criterio del "prezzo-valore" per determinare la base imponibile dell'imposta di registro.*

Il Trust - istituto connotato da un patrimonio separato solo formalmente intestato al trustee e preordinato ad un determinato scopo di gestione e di assegnazione finale dei beni - non è dotato di un'autonoma soggettività tributaria generale, bensì solo nei casi espressamente previsti dalla legge (e.g., assoggettamento ad IRES ex art. 73 del TUIR). Pertanto, l'atto di dotazione del trust operato da un trustee persona fisica non è, in linea di principio, incompatibile con il meccanismo del prezzo-valore di cui all' art. 1 comma 497, L. n. 266/2005.

Breve nota a Cassazione, sentenza n. 3073, depositata in data 9 febbraio 2021.

La sentenza in commento ha ad oggetto l'acquisto di un immobile abitativo da parte di una persona fisica in veste di *trustee* di un trust autodichiarato. In sede di acquisto, il trustee aveva provveduto ad applicare l'imposta di registro sul valore catastale del compendio immobiliare acquistato applicando il meccanismo del prezzo-valore. Successivamente l'Agenzia delle Entrate aveva operato la rettifica della relativa base imponibile, individuando il corrispettivo dichiarato nell'atto di acquisto quale base imponibile corretta, sulla base di diverse motivazioni tutte avallate dal giudizio della Commissione Tributaria Regionale. In particolare, secondo i giudici di merito: (i) l'atto di acquisto avrebbe dovuto essere imputato al *trust*, e non alla persona fisica in veste di *trustee*, in quanto l'immobile sarebbe confluito nel fondo del *trust* costituendo un patrimonio separato da quello personale del *trustee*; (ii) con l'atto in questione, il trustee avrebbe effettivamente acquisito la disponibilità dell'immobile, ma avrebbe potuto disporre solo in funzione degli scopi del *trust*, con il successivo obbligo di trasferimento ai beneficiari finali; e pertanto (iii) il trasferimento del bene non era intercorso tra persone fisiche, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione del criterio del valore catastale.

In primo luogo, occorre premettere che la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque non applicabile il meccanismo del prezzo valore in quanto, nel caso di specie e senza poter valutar nel merito le conclusioni dei giudici di secondo grado, l'acquirente aveva agito nell'esercizio di un'attività commerciale, facendo venire meno uno dei presupposti necessari per l'applicazione della norma in commento.

Tuttavia, la Corte ha fornito un'interessante ricostruzione della fattispecie, dapprima evidenziando come, nel caso di specie, l'acquisto non si dovesse configurare quale atto di dotazione del trust, bensì come un normale atto di acquisto immobiliare, operato da un soggetto che, sì, aveva la qualifica di disponente e di *trustee*, ma che non poneva in essere, con l'acquisto dell'immobile, la dotazione del trust medesimo. Pertanto, la Corte ha escluso *"qualsivoglia interferenza soggettiva del trust in quanto tale"* nell'acquisto del bene, atto che, dal punto di vista soggettivo, risultava potenzialmente idoneo all'applicazione del meccanismo del prezzo-valore, poiché avvenuto tra due persone fisiche.

Inoltre secondo la Suprema Corte, anche ove l'acquisto si fosse configurato quale atto di dotazione del trust, non si sarebbe dovuta escludere la sussistenza della condizione soggettiva per l'accesso al prezzo valore in quanto, da un punto di vista strettamente soggettivo, l'acquisto si sarebbe dovuto considerare come realizzato da persona fisica. Infatti, secondo i giudici, il trust non è dotato di personalità giuridica e autonoma soggettività e non è titolare di legittimazione tributaria passiva generale, bensì solo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'atto di dotazione

CHIOMENTI

del *trust*, operato da un *trustee* persona fisica non è quindi, in linea di principio, incompatibile con il meccanismo del prezzo-valore.

III. ***Rendite vitalizie ed imposta sulle successioni e donazioni. Un rebus ancor da risolvere.***

A norma dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 346/1990, il valore delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni va calcolato moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al D.p.r. n. 131/86, come vigente nel 2020, determinato in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare. Il costante calo del tasso di interesse legale, incidendo sui coefficienti utilizzati per il calcolo del valore delle rendite ai fini tributari, determina l'emersione di una base imponibile abnorme ed esorbitante rispetto ai valori reali ai fini dell'imposta.

Breve nota a Risoluzione n. 51/E del 20 Gennaio 2021

La risoluzione in commento ha ad oggetto una successione *mortis causa*, in virtù della quale l'istante, coniuge del *de cuius*, è stata nominata unica erede. Il *de cuius*, titolare di una farmacia compresa nei beni dell'asse ereditario, ha istituito in favore di un suo dipendente un legato avente ad oggetto la farmacia stessa e gravato da un onere consistente nel pagamento, in favore dell'erede, di una rendita vitalizia con cadenza annuale.

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'onere a carico del legatario che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente è considerato legato a favore del beneficiario. Pertanto, nel caso di specie l'erede era tenuta ad indicare la rendita vitalizia ad essa assegnata in forza del legato nella propria dichiarazione di successione.

Inoltre, effettuando il calcolo della base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 346/1990, il valore della rendita vitalizia compresa nell'attivo ereditario ed il relativo calcolo dell'imposta dovuta portavano a risultati abnormi ed assolutamente non coerenti con la realtà.

Questo effetto distorsivo si verifica in conseguenza del costante calo del tasso di interesse legale, che a sua volta incide sui coefficienti utilizzati per calcolare il valore del bene (in questo caso la rendita vitalizia) e la relativa base imponibile ai fini dell'imposta.

Sul punto, basti considerare che il tasso di interesse legale per il 2021 è stato fissato allo 0,1%, determinando così un coefficiente di calcolo, ipotizzando un beneficiario che abbia compiuto i 60 anni di età, pari a 6.000. In un caso del genere, da una rendita vitalizia del valore pari a 30.000 euro si determinerebbe una base imponibile su cui applicare l'imposta pari ad Euro 180.000.000.

Date queste premesse, l'Amministrazione finanziaria è stata interrogata sulla possibilità di interpretare la norma summenzionata in ossequio a quanto previsto dall'art. 671 del codice civile, secondo cui *"il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata"*.

L'Amministrazione, dimostrandosi cosciente del problema seppur impossibilitata a trovare una soluzione a carattere definitivo, ha ritenuto che la rendita oggetto di eredità in realtà doveva essere intesa quale rendita a tempo determinato, e non quale rendita vitalizia, giacché le parti avevano stabilito sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità del relativo pagamento.

Pertanto, si è reso applicabile l'art. 17, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 346/1990, concernente le rendite a tempo determinato (e non vitalizie), secondo cui il calcolo va effettuato tenendo conto del valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, che in nessun caso deve essere superiore a 2.000 volte l'annualità. Tale valore, certamente più basso in virtù del diverso calcolo effettuato, è concorso, unitamente agli altri valori dei beni compresi nell'attivo ereditario devoluti a favore dell'istante, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro prevista in relazione ai beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta.

IV. ***In caso di successione transnazionale, il giudice italiano deve utilizzare i canoni propri dell'ordinamento italiano per individuare la norma di conflitto operante nel caso di specie e procedere con la qualificazione preliminare della questione come successoria (e in quanto tale da regolare in base all'art. 46 della legge n. 218 del 31 maggio 1995). Qualora la legge regolatrice, così individuata, preveda un effetto di c.d. "scissione" sottoponendo i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e i beni immobili alla lex rei sitae – con conseguente rinvio indietro alla legge italiana – si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse ereditarie, ognuna***

***assoggetta a diverse regole di vocazione e delazione, diverse leggi che verificano la validità del titolo successorio, l'individuazione degli eredi, la determinazione delle quote e la tutela dei legittimari.
Breve nota a Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 2867, depositata in data 5 febbraio 2021.***

La sentenza indicata in epigrafe assume particolare rilievo per il fatto che in tale sede la Corte di Cassazione si è pronunciata con riguardo ad una pluralità di questioni di massima di “particolare importanza”.

Nel caso in oggetto, la parte attrice era una cittadina italiana, sposata con un cittadino inglese domiciliato nel Regno Unito e ivi deceduto. Prima di contrarre matrimonio con la stessa, il *de cuius* aveva redatto testamento nel Regno Unito, istituendo eredi i propri figli e attribuendo alla parte attrice un legato. La parte attrice aveva quindi proposto azione di petizione di eredità dinanzi al Tribunale di Milano e richiesto, in via principale, di accertare l'avvenuta revoca del testamento del *de cuius* per effetto del successivo matrimonio del testatore con la stessa, in base a quanto prescritto dal *Will Act del 1837*; in conseguenza di ciò la successione sarebbe stata da considerarsi *ab intestato* e alla parte attrice, nella sua qualità di moglie, sarebbero spettati – in accordo con il diritto inglese – tutti i beni mobili del defunto nonché – in accordo con il diritto italiano, applicabile per il “rinvio indietro” voluto dalla legge inglese – un terzo dei beni immobili. La pronuncia del Tribunale di primo grado, che aveva accolto la richiesta della parte attrice, era poi stata confermata in appello.

La Cassazione è quindi partita dal chiarire che il quadro normativo applicabile va rinvenuto nella legge n. 218 del 31 maggio 1995 (di seguito, la “**Legge 218**”). Pertanto, la qualifica come successoria (e non invece come matrimoniale) della questione relativa alla revoca del testamento prevista dalla *Wills Act 1837* deve essere effettuata in base all'art. 46 della Legge 218; anche le “norme di conflitto” rilevanti sono da individuarsi secondo la *lex fori* e quindi da ravvisarsi nell'art. 13 e nell'articolo 46 della stessa Legge 218.

Il particolare, l'articolo 46 dispone che la legge applicabile alla successione è la legge nazionale del soggetto della cui successione si tratta e, in aggiunta, conferma il principio di unitarietà della successione. Nel caso di specie, la legge nazionale del *de cuius* sarebbe dunque la legge inglese.

A sua volta però, il diritto privato internazionale inglese scinde la disciplina applicabile alla successione, sottoponendo i beni mobili alla legge del domicilio del *de cuius* e i beni immobili alla *lex rei sitae* - con conseguente rinvio indietro alla legge italiana, ammesso dall'art. 13 della stessa legge 218, che attenua così l'affermato principio di unitarietà della successione.

La Cassazione riconosce quindi che la coniugazione simultanea, sotto il profilo della legge regolatrice della successione internazionale, della “regola di unitarietà e universalità della successione” e della “regola del rinvio” impone all'interprete un difficile coordinamento.

Ne consegue che, concorrendo leggi diverse nella disciplina della medesima successione, in virtù del sistema della “scissione” si verifica l'apertura di due successioni e la costituzione di due distinte masse ereditarie ognuna assoggetta a diverse regole di vocazione e delazione, diverse leggi che verificano la validità del titolo successorio, l'individuazione degli eredi, la determinazione delle quote e la tutela dei legittimari.

In ultimo, preme sottolineare che, pur essendo tale pronuncia relativa alla normativa di diritto internazionale privato italiano applicabile alle successioni in un data anteriore all'emanazione del Regolamento Ue n.650/2012, la stessa pronuncia contiene dei principi che trovano applicazione anche alla luce della nuova normativa dal momento che la suddetta scissione può verificarsi anche in applicazione del Regolamento Ue n. 650/2012.